

# Marina Castellaneta

Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell'Unione europea

[HOME](#)
[L'AUTRICE](#)
[LINKS](#)
[CONTATTI](#)
[NEWSLETTER](#)


## Cedu e libertà di stampa: i giudici nazionali devono valutare l'importanza dell'interesse della collettività a ricevere notizie

Nel segno della tutela della libertà di stampa, la Corte europea dei diritti dell'uomo mette in guardia i giudici nazionali chiedendo di prestare la massima attenzione allorquando adottano una misura che può avere l'effetto di impedire la partecipazione della stampa su questioni di interesse generale. Con la sentenza del 14 ottobre relativa al caso **Stankiewicz contro Polonia (CASE OF STANKIEWICZ AND OTHERS v. POLAND)**, i giudici internazionali hanno accertato una violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di espressione e hanno condannato lo Stato in causa a versare un indennizzo per i danni morali subiti dai giornalisti oltre al rimborso delle spese processuali sostenute. Alla Corte si erano rivolti due giornalisti polacchi e la società editrice di un quotidiano sul quale era stato pubblicato un articolo su un tentativo di concussione nei confronti di un'azienda farmaceutica che voleva ottenere l'inserimento di un farmaco nell'elenco di quelli rimborsabili. Il politico accusato aveva citato in giudizio i due giornalisti che, in primo grado, avevano avuto un verdetto favorevole mentre in appello e in Cassazione erano stati condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali e a pubblicare una lettera di scuse. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha dato ragione ai giornalisti. Prima di tutto, la Corte europea ha ribadito che i giudici nazionali, nell'accertare l'esistenza di una lesione della reputazione altrui, devono usare una particolare diligenza quando è in gioco la libertà di stampa, valutando l'interesse della collettività a ricevere una notizia. Questo vuol dire che le autorità nazionali non possono considerare solo un aspetto, come il comportamento del giornalista, ma devono effettuare una valutazione complessiva del caso, avendo presente che un approccio "eccessivamente severo sulla condotta del giornalista" può impedire la diffusione di notizie di interesse pubblico. Nel caso sotto i riflettori di Strasburgo, non c'è dubbio che la notizia era di interesse pubblico e che i giornalisti avevano agito controllando le fonti. A tal proposito – osserva la Corte – i giudici nazionali devono effettuare la valutazione nel momento in cui il giornalista scrive l'articolo e non certo dopo. E' vero che il politico coinvolto era stato prosciolto, ma questo è avvenuto dopo tre anni e non ha alcun rilievo sulla valutazione che va fatta nel momento in cui il giornalista scrive. Che, tra l'altro, aveva sentito il politico e rispettato le regole deontologiche.

Scritto in: [libertà di stampa](#) | in data: 15 ottobre 2014

Parole Chiave: // [giornalsiti](#)

### Calendario

ottobre: 2014						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
« set						

### Twitter (@marcast5)

**Tweet**

**Marina Castellaneta**  
@marcast5

4h

Lussemburgo: Stati obbligati a rimborsare ai singoli i tributi percepiti in contrasto con l'UE <http://www.marinacastellaneta.it/blog/?p=12794>

Espandi

---

**Marina Castellaneta**  
@marcast5

15 Ott

Cedu e libertà di stampa: nuova pronuncia di Strasburgo [marinacastellaneta.it/blog/?p=1277](http://marinacastellaneta.it/blog/?p=1277)

### Newsletter

Per iscriversi alla newsletter, lascia nome ed email qui sotto: riceverai una email con la quale potrai confermare l'iscrizione.